



FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DEL  
GRUPPO VITTORIA ASSICURAZIONI



Via Ignazio Gardella, 2 – 20149 Milano



+39 0248219492



[FondoPensioneDipendenti@vittoriaassicurazioni.it](mailto:FondoPensioneDipendenti@vittoriaassicurazioni.it)

[Fpd.gruppovittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it](mailto:Fpd.gruppovittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it)



[www.vittoriaassicurazioni.com](http://www.vittoriaassicurazioni.com)

FONDO PENSIONE PREESISTENTE  
PER I LAVORATORI DEL GRUPPO VITTORIA ASSICURAZIONI  
Iscritto all'Albo dei Fondi Pensione – Sezione Speciale I – Fondi  
Pensione Preesistenti tenuto dalla COVIP con il n. 1526  
Istituito in Italia

## Nota informativa

(depositata presso la COVIP il 30/07/2026)

FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DEL GRUPPO VITTORIA ASSICURAZIONI è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota informativa.

### Parte I 'Le informazioni chiave per l'aderente'

#### Scheda 'I destinatari e i contributi' (in vigore dal 03/08/2026)

#### Premessa

**Fonte istitutiva:** CCNL del 16.11.2022 art. 84 e all. 13 – CIA del 15.07.2024

**Destinatari:** Tutti i lavoratori dipendenti del Gruppo Vittoria Assicurazioni S.p.A.

**Contribuzione:**

|                                           | Quota TFR          | Contributo                |                  | Decorrenza e<br>periodicità                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------|--------------------|---------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           |                    | Lavoratore <sup>(1)</sup> | Datore di lavoro |                                                                                                                                                                                       |
| Lavoratori occupati<br>dopo il 28.04.1993 | 100%               | 1,50%                     | 7,70%            | I contributi sono versati con periodicità mensile a decorrere dal medesimo mese se l'adesione avviene entro il giorno 15, dal mese successivo se l'adesione avviene dopo il giorno 15 |
|                                           |                    | –                         | 4,50%            |                                                                                                                                                                                       |
| Lavoratori già occupati<br>al 28.04.1993  | 50% <sup>(2)</sup> | 1,50%                     | 7,70%            |                                                                                                                                                                                       |
|                                           |                    | –                         | 4,50%            |                                                                                                                                                                                       |

(1) Misura minima del contributo da parte del lavoratore per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Il lavoratore può fissare liberamente una misura maggiore di quella prevista dall'accordo, comunicandola al proprio datore di lavoro in qualsiasi momento con decorrenza dal mese successivo dalla comunicazione stessa. L'incremento è espresso in termini percentuali per scaglioni dello 0,5%, da calcolarsi sul minimo tabellare.

(2) Il lavoratore può scegliere di versare una quota superiore, anche pari all'intero flusso di TFR.

Potrai effettuare su base volontaria un versamento aggiuntivo annuo minimo di euro 500,00 e massimo di euro 5.000,00 con adesione entro il 30 novembre di ogni anno e con effetto dal 1° dicembre successivo.